Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3952

DEL 28/07/2014

Oggetto: **Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, "Diversificazione produttiva". Accoglimento ricorso gerarchico della Ditta xxxxx xxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxx); (domanda collettiva xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTA la Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, "Diversificazione produttiva";

VISTO il bando pubblico per l'ammissione agli aiuti previsti dalla predetta normativa, adottato con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna n. 3682/2012 del 01/08/2012;

PREMESSO che la xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxx (CUAA:xxxxxxxxxxx) ha presentato ai sensi del suddetto bando pubblico domanda collettiva, tra le altre, per la Ditta xxxxx xxxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxx);

PREMESSO che, con determinazione n. 6347 del 13/12/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli, veniva approvata la Graduatoria regionale delle domande presentate per l'intervento di cui all'art. 7 della L.R. 15/2010. L'istanza della Ditta xxxxx veniva inserita nell'elenco delle domande escluse con la seguente motivazione: "Documento scaduto";

PREMESSO che in data 10/01/2014 la Ditta xxxxx xxxxxxxx presentava ricorso gerarchico avverso l'esclusione dalla graduatoria. Al fine di regolarizzare la posizione prescritta per l'ammissione al beneficio di cui trattasi allegava copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della Ditta;

VISTO il Bando di riferimento, il quale al paragrafo 8 - Procedure operative, 8.1) Presentazione delle domande, dispone che: *"A pena di inammissibilità, le domande devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità";*

CONSIDERATO il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, secondo il quale la produzione della mera copia fotostatica di un documento scaduto non determina l'esclusione dalla procedura in quanto non viene in rilievo la mancanza di un documento ma una situazione di mera irregolarità suscettibile di regolarizzazione per effetto di una semplice dichiarazione proveniente dalla parte stessa circa la mancata variazione dei dati risultanti dal documento esibito (Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6936; sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366; Tar Campania, Salerno, sez. II 16 novembre 2011, n. 1836), trovando applicazione la regola generale in materia di dichiarazioni sostitutive, contenuta nell'art. 71 D.p.r. N. 445/2000, secondo cui *"qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili*

d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità", a seguito della quale "questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione";

CONSIDERATO che la presentazione della copia del documento di identità in corso di validità ha regolarizzato la posizione della Ditta ricorrente;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5454 del 02/07/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxxx xxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxx), considerando superato il motivo di esclusione ("Documento scaduto") di cui alla determinazione n. 6347 del 13/12/2013;

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione all'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli affinché la notifichi alla Ditta ricorrente;

ART. 3 di incaricare l'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli di riammettere all'istruttoria la domanda regolarizzata;

ART. 4 di incaricare l'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli di predisporre, in base alle risultanze dell'istruttoria, gli atti relativi alla rettifica della graduatoria;

ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge

18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba